Art. 48
Trattamento di fine rapporto

1. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.

2. In applicazione dell'art. 1 della sopracitata legge, la retribuzione da prendere come base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
   - minimo contrattuale;
   - ex indennità di contingenza;
   - aumenti periodici di anzianità;
   - ex premio di produzione;
   - tredicesima e quattordicesima mensilità;
   - importi ad personam riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria;
   - superminimi individuali/aumenti di merito;
   - elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui al Protocollo Governo Parti sociali del 31 luglio 1992
   - differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;
   - indennità di reperibilità;
   - controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di reperibilità;

3. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il personale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del presente ccnl[36].

4. Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte salve condizioni aziendali di miglior favore[37].

[36] Vedi allegati 48a, 48b

[37] Per le aziende ENEL o ex ENEL - vedi Appendice 7 – Per le Aziende aderenti a Federelettrica vedi Appendice 9. Per le aziende aderenti ad Assoelettrica, valgono le disposizioni della legge 29.5.82 n° 297.

Ex Art. 44 – Trattamento di fine rapporto – Previdenza
(C.c.n.l. ENEL 21.2.89 e successive modifiche)

3. La retribuzione annua[1] utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dalle corresponsioni contrattuali qui di seguito tassativamente indicate:

- *Minimo di stipendio o paga (art. 17 C.c.l., 35° comma)*
- *Supplementi dei minimi (art. 17 C.c.l., 38° comma)*
- *Aumenti di anzianità (art. 26 C.c.]., 1 ° comma)*
- *Aumenti biennali di anzianità convenzionale (art. 19 C.c.L, Normativa transitoria)*
- *Livelli salariali di categoria (art. 17 C.c.l., 43° e 45° comma)*
- *Livelli salariali di categoria - mansioni statiche (art. 17 C.c.l., 44° comma)*
- *Livelli salariali di categoria "ad personam": 4° livello (art. 17 C.c.l., prima Norma Transitoria); mansioni statiche (art. 17 C.c.l., seconda Norma Transitoria); passaggio categoria quadri (art. 18 C.c.l., prima Dichiarazione a Verbale)*
- *Livelli di professionalità "ad personam"*
- *Livelli di funzione (art. 18 C.c.l., 9° comma)*
- *Assegni a titolo di emolumento individuale per i quadri (art. 18 C.c1, 12° comma)*
- *Assegni di merito (art. 17 C.c.l., 49° comma)*
- *Assegni "ad personam" che seguono le sorti dell'assegno di merito (art. 17 C.c.l., seconda Dichiarazione a Verbale)*
- *Assegno "ad personam" spettante agli uscieri e fattorini in servizio alla data del 30 aprile 1970 (art. 3 C.c.l., quarta Dichiarazione a Verbale)*
- *Assegno "ad personam" per riduzione orario di lavoro (art. 3 C.c.l., quarta Dichiarazione a Verbale)*
- *Assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali al 31 dicembre 1962 (art. 22 C.c.l., 8° comma)*
- *Indennità di contingenza (art. 17 C.c.l., 36° comma)*
- *Tredicesima mensilità (art. 27 C.c.l.)*
- *Quattordicesima mensilità (art. 27 C.c.l.)*
- *Assegno "ad personam" ex premio di produzione (art. 28 C.c.l., Norma Transitoria)*
- *Elemento distinto della retribuzione - E.D.R. (art. 28 C.c.l., Norma Transitoria)*
- *Indennità ore di viaggio (art. 3 C.c.l., 5° comma e art. 4 C.c.l., 12° comma)*
- *Indennità per lavoro ordinario effettuato nella giornata di sabato, in caso di riposo fruito nel lunedì successivo (art. 3 C.c.l. Capitolo aggiuntivo, 11° comma)*
- *Indennità per lavoro ordinario effettuato nella giornata di sabato, in caso di riposo fruito in giornata diversa dal lunedì successivo (art. 3 C.c.l. Capitolo aggiuntivo, 11° comma)*
- *Indennità per lavoro ordinario effettuato in orario diverso da quello normale (10° comma del Capitolo aggiuntivo all'art. 3 C.c.l.)*
- *Indennità reperibilità mensile, giornaliere e speciale guardiadighe (art. 4 C.c.l.)*
- *Festività e Santo Patrono coincidenti con riposo settimanale (1/26) (art. 5 C.c.l., 10° comma)*
- *Indennità per lavoro notturno non in turno prestato da lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte (art. 6 C.c.l., 7° comma)*
- *Compenso forfettario cambio turno (punto 4., accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984)*
- *Indennità ore ordinarie domenicali (punto 6., accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984 e art. 5 C.c.l., commi 14° e 15°)*
- *Trattamento turnisti lettera a), b), c), d) del comma 11 art. 6 bis*
- *Importo a garanzia di cui al comma 20 dell'art. 6 bis*
- *Indennità sospensione attività impianto (5%) (art. 6 C.c.l. 22 aprile 1986, comma 17° - posizioni residuali)*
- *Compenso per il lavoro prestato, in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo diverso da quello del riposo settimanale (art. 6 C.c.l., terza Dichiarazione a Verbale)*
- *Assegni "ad personam" ex indennità turno (accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984)*
- *Indennità custodi e guardiani notturni (art. 6 C.c.L, 16° comma)*
- *Assegno "ad personam" ex compenso forfettario per prestazioni straordinarie, di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 C.c.l. 29 maggio 1973*

---

[1] Le corresponsioni pagate in anni successivi a quello cui si riferiscono saranno imputate a quest'ultimo secondo il criterio di competenza, ad eccezione degli emolumenti "variabili" del mese di dicembre (pagati con le retribuzioni di gennaio) che saranno computati nella quota del trattamento di fine rapporto dell'anno di corresponsione.

- *Indennità - di cui all'art. 15 C.c.l., 12° comma - pari a 1-3-5 ore di normale retribuzione*
- *Indennità cantiere (art. 15 C.c.l., 14° comma, punti c.1 e c.2)*
- *Assegno "ad personam" ex premio di produzione, quote mensili da erogare in sede di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 28 C.c.L, Norma Transitoria)*
- *Indennità alta montagna (art. 31 C.c.l., 1 ° comma)*
- *Indennità disagiata residenza (art. 31 C.c.L, 2° comma)*
- *Indennità, mensile e/o giornaliera, guida auto-motomezzi dell'Ente (art. 31 C.c.l., 5° comma)*
- *Indennità rischio cassieri e simili (art. 31 C.c.l., 6° comma)*
- *Indennità rischio in caso di "frequente" maneggio o responsabilità di denaro (art. 31 C.c.l., 7° comma)*
- *Indennità per il possesso del certificato di abilitazione di 1° e 2° grado alla conduzione di generatori di vapore (art. 31 C.c.l., 8° e 9° comma)*
- *Assegno "ad personam" ex indennità macchine (commi 10° ÷ 15° art. 31 C.c.l. 22 aprile 1986)*
- *Indennità macchine per i centri di teleinformatica e macchine ausiliarie (art. 31 C.c.L, 26° e 27° comma)*
- *Indennità zona malarica (art. 31 C.c.l., 16° comma)*
- *Indennità per lavori in galleria od in caverna (art. 31 C.c.l., 18° e 19° comma) Indennità lavori gravosi (art. 31 C.c.l., 20° comma)*
- *Indennità lavori sotto tensione (art. 31 C.c.l. 34° comma)*
- *Indennità centrali nucleotermoelettriche 12% e 20% (art. 31 C.c.l., 24° comma) - 16% e 8% (accordo sindacale nazionale 31 maggio 1984)*
- *Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche, in possesso di attestati di cui al punto 4) dell'accordo sindacale nazionale 31 maggio 1984 (6% - 4%)*
- *Indennità centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione (art. 31 C.c.l., 11° comma)*
- *Indennità capo formazione (art. 31 C.c.l., 13° 14° e 15° comma)*
- *Compenso evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche (art. 31 C.c.l., quinta Dichiarazione a Verbale)*
- *Importo conservato "ad personam" a seguito di avvicendamento (art. 40 C.c.l., 8° e 9° comma)*
- *Indennità per l'uso, nelle centrali nucleotermoelettriche, di indumenti protettivi (art. 40 C.c.l., 10° comma)*
- *Controvalore dell'alloggio gratuito concesso in sostituzione dell'indennità di reperibilità in misura pari all'importo dell'indennità mensile stessa*
- *Indennità per servizio prestato all'estero (accordo sindacale nazionale 12 gennaio 1989)*
- *Indennità servizio Creys-Malville (accordo sindacale nazionale 28 aprile 1988)*
- *Assegno "ad personam", 7° comma punto C), accordo sindacale nazionale 29 luglio 1985.*

4. *Vanno altresì incluse nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le corresponsioni a carattere non occasionale dovute in forza di specifiche disposizioni di legge (ad esempio: indennità caropane; indennità di mansione spettante ai centralinisti telefonici ciechi).*

5. *Nella retribuzione da prendere a base per il computo del trattamento di fine rapporto vanno ricomprese anche le corresponsioni a carattere locale fatte salve dal 2°[II] comma dell'art. 46 del C.c.l. 21.2.89 e già considerate utili ai fini della indennità di anzianità.*

6. *Le seguenti corresponsioni vanno incluse nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura dei 10%:*
   - *Indennità per lavoro programmato non effettuato od effettuato in misura inferiore a 3 ore nel 6° o 7° giorno settimanale od in giorno festivo infrasettimanale (art. 3 C.c.l., 8° e 9° comma)*
   - *Indennità per prestazione lavorativa di durata inferiore a 3 ore (art. 4 C.c.l., 12° comma)*
   - *Maggiorazione 60% o 75% ai lavoratori che, nel normale giorno di riposo settimanale, lavorano 4 o più ore con correlativo riposo compensativo (art. 5 C.c.l., 4° e 5° comma e seconda Dichiarazione a Verbale)*
   - *Maggiorazioni 50%, 60%, 75% per supero plafond (art. 6 C.c.l., 3° comma)*
   - *Compenso lavoro straordinario (art. 6 C.c.l.)*
   - *Compenso per il lavoro prestato eccezionalmente in giorno festivo diverso da quello del riposo settimanale (art. 6 C.c.l., terza Dichiarazione a Verbale)*
   - *Indennità forfettaria per condizioni di lavoro particolari estero (accordo sindacale nazionale 12 gennaio 1989).*

[II] *Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 21.2.89, già regolati dal contratto ENEL 4.2.46 o da contratti che in via di rinnovo si sono succeduti, i quali beneficiano di pattuizioni regolarmente concordate dopo la predetta data del 4.2.46 restano salve le pattuzioni stesse e la condizioni che ne derivano sempreché non risultino superate dal contratto 21.2.89*

Ex Art. 49 – Trattamento di fine rapporto – Previdenza
(C.c.n.l. Federlettrica 9.7.96)

2. *In applicazione dell'art. 1, comma 2° della legge 29.5.82 n° 297, le Parti, con la seguente elencazione di voci retributive, definiscono la base di calcolo utile ai fini della determinazione del TFR:*
   1. *Minimi tabellari (art. 34 CCNL par. "Stipendio-definizione").*
   2. *Supplementi dei minimi (art. 34 CCNL par. "Supplementi dei minimi").*
   3. *Aumenti di anzianità (art. 36 CCNL 1 ° comma).*
   4. *Aumenti biennali di anzianità convenzionale (art. 18 CCNL 11/5/1976 par. "Aumenti biennali di anzianità convenzionale").*
   5. *Assegno "ad personam" ex liv. sal. cat. (art. 34 CCNL)*
   6. *Assegno "ad personam" ex livelli di funzione (art. 34 comma 1).*
   7. *Ex Elemento retributivo integrativo (art. 34 comma 1)*
   8. *Assegni di merito (art. 34 CCNL par. "Stipendio-definizione").*
   9. *Assegni "ad personam" che seguono le sorti degli assegni di merito (art. 34 CCNL, 1° Dich. a Verb.).*
   10. *Compenso "ad personam" di cui alla 2° Dich. a Verb. art. 21.*
   11. *Assegni "ad personam" corrisposti ai lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 4 CCNL 1/8/79 per la riduzione dell'orario di lavoro a 42 ore settimanali, secondo quanto disposto dalla 5° Dichiarazione a Verb. art. 4 CCNL 29/5/ 1973 e dalla 7° Dich. a Verb. dell'art. 3 CCNL 21 /4/ 1970.*
   12. *Indennità impiegati con prestazione normale di 46 ore settimanali (art. 38 norma transitoria).*
   13. *Indennità di contingenza (a partire dal 1/8/1982) + recuperi L. 418. 075.*
   14. *13° e 14° mensilità (art. 39 CCNL).*
   15. *Assegno ad personam di cui all'art. 37, comma 24.*
   16. *Assegno (lire 3.000) corrisposto ai lavoratori con anzianità inferiore ai 6 anni ex accordo 11/7/1978.*
   17. *Indennità di reperibilità mensile, intera o proporzionata compensativa dei casi di reperibilità di cui ai punti a) e b) del 2° comma e di cui al 3° comma dell'art. 22 CCNL.*
   18. *Indennità di reperibilità giornaliera di cui al punto c), 2° comma dell'art. 22 CCNL, qualora sia corrisposta in via continuativa in relazione a schemi di turno prefissati e previa comunicazione scritta ai sensi del 1° comma del predetto art. 22 del Contratto.*
   19. *Maggiorazioni dello stipendio orario per le ore notturne prestate in turno (art. 23, 13° comma).*
   20. *Maggiorazioni dello stipendio orario per il lavoro notturno prestato da lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte (art. 23 par. comma 13).*
   21. *Indennità turno in percentuale sul minimo tabellare integrato (art. 23, par. "Trattamento turnisti", 16° comma).*
   22. *Compenso forfettario per prolungamento di orario in occasione del cambio turno (art. 23 CCNL par. "compenso ai capi turno …").*
   23. *Indennità ore ordinarie domenicali per i turnisti (art. 23 CCNL par. "Prestazioni lavorative ordinarie... ").*
   24. *Assegno "ad personam" ex indennità turno (art. 23 CCNL par. "trattamento a seguito cambio mansioni" e par. "Avvicendamento turnisti").*
   25. *Assegno "ad personam" relativo ai compensi per lavoro straordinario forfettizzato (art. 23 CCNL 1/12/1991, par. "lavoro straordinario feriale, festivo e notturno", 15° comma).*
   26. *Indennità alta montagna (art. 38 lettera A, 1° comma)*
   27. *Indennità disagiata residenza (art. 38 lettera A, 2° comma).*
   28. *Indennità guida auto - motomezzi di proprietà dell'Azienda (art. 38 lett. B, 5° comma)*
   29. *Indennità rischio cassieri (art. 38 lettera D, 8° comma).*
   30. *Indennità rischio esattori (art. 38 lettera D, 9° comma).*

31. *Indennità rischio in caso di frequente maneggio o responsabilità di denaro (art. 38 lettera D, 10° comma).*
32. *Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri elaborazione dati (art. 38 lettera E, 11° comma).*
33. *Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri elaborazione dati in caso di frequente uso delle stesse (art. 38 lettera E, 12° comma).*
34. *Compenso per gli addetti all'evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche (art. 38, 3° Dich. a Verb).*
35. *Indennità capo formazione (art. 38 lettera H).*
36. *Indennità cantiere (art. 14).*
37. *Differenza sui minimi per mutamento di mansioni (art. 13).*
38. *Controvalore alloggio in conto reperibilità.*
39. *Maggiori importi indennità di reperibilità (art. 22 Norma transitoria).*
40. *Indennità ore di viaggio (art. 21 comma 9° e art. 22, 12° comma lettera a).*
41. *Indennità - di cui all'art. 21 commi 11 e 12 - per lavoro programmato non effettuato o effettuato in misura inferiore a tre ore nel 6° e 7° giorno settimanale o in giorno festivo infrasettimanale.*
42. *Indennità in caso di coincidenza del riposo compensativo con giorno festivo infrasettimanale (art. 24 comma 6°).*
43. *Indennità mancato preavviso per spostamento riposo compensativo (art. 24 6° comma).*
44. *Maggiorazioni previste al 4° e 5° comma dell'art. 24 e annessa Dichiarazione a Verbale a favore dei lavoratori che nel normale giorno di riposo settimanale lavorano 4 o più ore con relativo riposo compensativo.*
45. *Indennità per mancata fruizione del riposo domenicale una volta ogni 4 settimane (art. 24 comma 7°).*
46. *Compenso relativo alla festività di Pasqua e quello spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la domenica delle festività riconosciute a norma di legge o di Contratto (art. 24 comma 10).*
47. *Compenso giornaliero per ex festività non godute (art. 24 comma 12).*
48. *Compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi infrasettimanali (art. 23 comma 3).*
49. *Importo relativo alle 7 quote mensili dell'Assegno "ad personam" ex quota base del premio di produzione di cui all'art. 37 comma 21, limitatamente al personale assunto a partire dal 1° dicembre 1981 che non abbia fruito del computo della quota mensile del premio di produzione all'atto della ricostruzione del fondo di quiescienza al 31/5/1982.*
50. *Indennità lavori in galleria o in caverna (art. 38 lettera G).*
51. *Importo pari ai ventiquattresimi dell'aumento biennale da corrispondersi nelle ultime 6 mensilità di retribuzione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione (art. 36 corvina 5).*
52. *Compensi per lavoro straordinario feriale, festivo e notturno limitatamente al 10% degli importi effettivamente percepiti a tale titolo dai lavoratori nel corso dell'anno di riferimento.*

3. *Oltre ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base di calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto anche tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora, gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa.*

4. *Eventuali istituti aziendali sono inclusi nel computo del trattamento di fine rapporto solo ove tale computabilità sia già stata considerata dalle Parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro. Le previsioni su tali istituti aziendali saranno ricondotte, previa contrattazione in sede locale, al rispetto della normativa del presente articolo sulla base di quanto previsto dal Contratto, tenuto conto che le Parti con la stipula del CCNL non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore acquisite dal lavoratore.*